



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 3 MAR 2015 N. 484 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 18 MAR 2015

Li - 3 MAR 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 14 del **02/03/2015**

OGGETTO: Atto di citazione per appello avanti al Tribunale di Taranto sig.ra DI BELLO Vita Carmela c/Comune di Castellana Grotte. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO:

- che con atto di citazione notificato a questo Ente in data 19/11/2012 ed assunto al protocollo Generale in pari data al n. 26529, la sig.ra Di Bello V. C., assistita e difesa dall'avv. Carmine Lattarulo, adiva il Giudice di Pace, affinché:
"..... accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Castellana Grotte nella produzione dell'evento per cui è causa, condannare l'ente convenuto al pagamento in favore della Sig.ra Di Bello Vita Carmela della somma di E. 1.030,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'auto Lancia Y, oltre il fermo tecnico necessario per le operazioni di ripristino, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, interessi e rivalutazione, il tutto contenuto e ridimensionato nei limiti della somma di € 1.000,00; 2) condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.";
- il Giudice di Pace di Taranto, dott. Francesco Liaci, nel decidere la predetta causa n. 1521/13 RG, pronunciava la sentenza n. 895/14 pubblicata il giorno 31/03/2014, con la quale rigettava in toto la domanda della sig.ra Di Bello Vita C., con compensazione delle spese.

VISTO l'atto di citazione per Appello avanti al Tribunale di Taranto, udienza indicata per il giorno 02/04/2015 – quest'ultima indicata in un atto di citazione in rinnovazione allegato all'atto di citazione, entrambi notificati al legale di fiducia di questo Ente nel

giudizio di 1° grado avv. Anna Donvito.

CONSIDERATO che questo Ente ha già ottenuto in primo grado il rigetto della domanda attorea per tutti i motivi contenuti nella sentenza appellata.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere confermato in favore dell'avv. Anna Donvito, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via S. Martino n. 29.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”* . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio di appello alla sentenza n. 895/14 del Giudice di Pace di Taranto, pubblicata il giorno 31/03/2014, promosso avanti al Tribunale di Taranto dalla sig.ra Di Bello Vita C., assistita e difesa dall' avv. Carmine Lattarulo, giusto atto notificato all'avv. Anna Donvito, legale di fiducia di questo Ente nel giudizio di 1° grado.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, confermando l'incarico all'avv. Anna Donvito, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via S. Martino n. 29, già incaricata nel giudizio svoltosi tra le medesime parti e per il medesimo evento avanti al Giudice di Pace di Taranto;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

